

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI TORRENOVA ED IL COMUNE DI FLORESTA

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno _____ del mese di _____ ,

TRA

1. Il Comune di Torrenova codice fiscale 95001680834 - rappresentato dal Sindaco dott. Salvatore Castrovinci, che agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune medesimo, all'uopo autorizzato con deliberazione di G.C. n. del

2. Il Comune di Floresta, - P. IVA 01582160832 rappresentato dal Sindaco, dott. Sebastiano Marzullo che agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune medesimo, all'uopo autorizzato con deliberazione di G.C. n. 218 del 22/09/2016,

PREMESSO che:

L'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità di utilizzazione, presso altri Enti, di personale mediante apposita convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza e con consenso dei lavoratori interessati;

La dichiarazione congiunta n. 10 allegata al CCNI, del 22.1.2004 precisa che la disciplina dell'art. 14 intende regolamentare l'utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco", disciplinando compiutamente la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro.

Il Comune di Floresta ha richiesto al Comune di Torrenova la disponibilità all'utilizzo dell'ing. Fabio marino, dipendente di categoria "D", da adibire per l'espletamento delle mansioni relative alla posizione organizzativa del settore tecnico

Il Comune di Torrenova ha prestato il suo assenso all'utilizzo di proprio personale;

Il dipendente ing. Fabio Marino ha espresso il proprio consenso all'utilizzo di che trattasi;

Il secondo periodo del comma 1 del citato art. 14 del CCNL del 22.1.2004 prevede che "la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Floresta del dipendente del Comune di Torrenova ing. Fabio marino, inquadrato nella categoria D, profilo specialista tecnico fine quale titolare di posizione organizzativa del settore tecnico del Comune di Floresta.

ART. 3

Il presente utilizzo non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale; pertanto il Comune di Torrenova continuerà a gestire gli aspetti giuridici del relativo rapporto di lavoro, così come previsto dal comma 2 dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004; spetterà ad entrambi i comuni la gestione dei riposi e delle ferie, delle posizioni organizzative e degli altri istituti previsti dal vigente CCNL.

Il rapporto di lavoro del dipendente ing. Fabio M arino resta disciplinato, oltre che dal vigente CCNL, dagli atti adottati autonomamente dai singoli Enti relativamente alle prestazioni eseguite presso ognuna delle distinte sedi.

ART. 4

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza in servizio presso il Comune di Torrenova per un periodo di 30 ore e presso il Comune di Floresta per un periodo di sei ore settimanali stabilite nella giornata del lunedì. In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

ART. 5

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente (comprensivo di indennità di posizione) sarà ripartita proporzionalmente alle ore previste per ciascun ente.

Fanno carico direttamente ai singoli Enti utilizzatori, che provvederanno al relativo calcolo ed alla liquidazione, eventuali rimborsi, compensi e indennità derivanti dalle funzioni attribuitegli o dalle ulteriori prestazioni richieste dai Comuni interessati.

ART. 6

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione utilizzatrice competente – comune capofila-, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

ART. 7

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e comunque fino al 31.10.2016.

Resta comunque in facoltà di ciascuna delle parti di risolvere in qualunque momento la presente convenzione, previo preavviso scritto di giorni sette. Medesima facoltà viene riconosciuta anche al dipendente che potrà in qualunque momento, con preavviso scritto di almeno giorni sette, rinunciare al proprio assenso.

ART. 8

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme legislative e contrattuali in materia di personale del comparto Enti locali.

Per il Comune di Torrenova

Per il Comune di Floresta

Il Dipendente